

agg. al 12.12.2019

CHIARIMENTO N. 1: Richiesta chiarimenti per la gara “Progetto per il ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra c.da Sigona nel Comune di Lentini (Sr) e c.da Grotta San Giorgio nel Comune di Catania – 1° Lotto Funzionale”. CIG: 801844996F CUP: G39B19000040006 da Fornitore alle 11/11/2019 09:37

Lo scrivente **XXXXXX** con sede legale a XXXX, Via XXXXXXXXX, in relazione alla procedura indicata in oggetto, con la presente, pone il seguente quesito: **C H I E D E**, di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l’esecuzione ad un proprio consorziato.

RISPOSTA

In riferimento alla Vs. prot. n. XXXX del XX.XX.XXXX si rappresenta la piena partecipazione alle procedure di gara dei lavori di cui all’oggetto, così come da Voi richiesto.

CHIARIMENTO N. 2: SOPRALLUOGO

da Fornitore alle 19/11/2019 11:57

La presente per chiedere se il soggetto che effettuerà il sopralluogo, in caso di raggruppamento, debba essere delegato anche dalle imprese mandanti. Distinti saluti.

RISPOSTA

In riferimento alla Vs. prot. n. XXXX del XX.XX.XXXX, si rappresenta che nell’ipotesi concreta di una partecipazione alle procedure di gara dei lavori di cui all’oggetto in RTI la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata dall’Impresa Capogruppo con eventuale delega in originale di chi materialmente esegue il medesimo sopralluogo.

CHIARIMENTO N. 3: Oggetto: bando di gara lavori “Ripristino condotta ubicata tra c.da Sigona nel Comune di Lentini e c.da Grotta San Giorgio nel Comune di Catania – 1° stralcio” Importo: € 16.117.465,25. Termine offerte e gara: 12 e 19 dicembre 2019

Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo alcune criticità contenute nel disciplinare di gara, come segue.

Termine trasmissione offerta (clausola 9): E’ prescritto che i concorrenti dovranno eseguire il caricamento dell’offerta telematica entro il 16 dicembre p.v.

In applicazione del criterio di aggiudicazione dell’OEPV, il disciplinare indica nella tabella 1 i criteri di valutazione delle offerte tecniche che dovranno presentare gli operatori economici, tra cui le “*Soluzioni tecniche migliorative e di sostenibilità ambientale in fase esecutiva*” e il “*Miglioramento caratteristiche qualitative, prestazionali e funzionali*”. Ai relativi sub criteri (otto per l’esattezza), la Commissione giudicatrice potrà attribuire il punteggio massimo preponderante di 77/100 punti.

L’articolazione e il contenuto degli otto sub criteri per la loro complessità contenutistica, richiede in sede di redazione dell’offerta tecnica una particolare perizia e un attento studio al fine di proporre delle soluzioni tecniche migliorative, tali da richiedere agli operatori economici - oltre all’analisi degli elaborati progettuali forniti dal committente - anche accurate indagini di mercato e vari sopralluoghi.

Rilevata la complessità del progetto e il tempo necessario per la preparazione delle offerte tecniche, alla luce dell’art. 79 comma 1 D.lgs. n. 50/2016, **si richiede a Codesta stazione appaltante di prorogare i termini di presentazione delle offerte e dell’espletamento gara.**

Anticipazione corrispettivo contrattuale (clausola 4.7): In linea con l’art. 35 c. 18 D.lgs. n. 50/2016, il disciplinare indica l’anticipazione a favore dell’aggiudicatario pari al 20% dell’importo contrattuale. Si osserva che la suddetta disposizione prescrive che il relativo importo debba essere corrisposto all’appaltatore entro quindici giorni dall’**effettivo inizio della prestazione**, subordinandolo esclusivamente alla costituzione di una garanzia fideiussoria Il disciplinare interpreta la locuzione “effettivo inizio dei lavori” mutuandola dal contenuto della sentenza della Corte di Cassazione, sez. penale, n. 35900/2011, e conseguentemente condiziona l’erogazione dell’anticipazione all’impresa esecutrice, alle seguenti attività:

1) *Dimostrazione documentale dell’ordinativo della tubazione in ghisa Dn 100 previo collaudo e accettazione del materiale certificato dalla D.L.;*

2) *Avvenuto approntamento dei lavori, opere e forniture previste nel PSC allegato al contratto.*

Non senza trascurare le pronunce dell’ANAC in materia, nelle quali l’Autorità ha sottolineato il carattere imperativo ed inderogabile della disposizione contenuta nell’art. 35 c. 8, la cui natura – in forza del principio ex art. 1339 Cod. civ. - fa

si che la norma s'inserisca di diritto nella disciplina della gara **anche in sostituzione di clausole difformi** (Nota ANAC AG 18/2015/AP; Parere n. 781/2016 e n. 1050/2018), rileviamo che l'attestazione dell'effettivo inizio dei lavori (pubblici) rientra nelle competenze del direttore lavori a seguito della consegna dei lavori come disciplinata dall'art. 5 D.M. n. 48/2018 e sempre nel rispetto del cronoprogramma approvato dal committente pubblico.

Altresì, appare inconferente il richiamo della sentenza Corte Cass. Penale n. 35900/2011, poiché la fattispecie sottesa al giudizio penale verteva su un caso di edilizia privata in cui il termine "inizio dei lavori" era rapportato alla decadenza del rilascio di un titolo edilizio al fine di realizzare l'opera assentita.

Infine, anche volendo ritenere percorribile la suddetta interpretazione di "inizio lavori", considerato gli esosi costi e i tempi per l'approvvigionamenti di cui sopra n. 1 e 2, l'applicazione della clausola contestata vanificherebbe, anzi sarebbe in netto contrasto con la *ratio legis* dell'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale nell'appalto pubblico, avente la finalità di consentire all'appaltatore di sostenere le spese iniziali per l'esecuzione del contratto d'appalto.

Pertanto, si chiede a codesta stazione appaltante di rettificare la clausola esaminata con il contenuto della disposizione ex art. 35 c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

Subappalto (clausola 4.8): Riguardo l'iscrizione o la richiesta di iscrizione alla "white list" ex art. 1 c. 53 L. n. 190/2012, si richiede la stessa anche per la "*ditta eventualmente indicata come subappaltatrice*".

Al momento non vigendo più l'obbligo di indicare il **nominativo degli eventuali subappaltatori**, tale richiesta appare superflua e probabile frutto di refuso.

Si richiede, pertanto, di rettificare la clausola.

Altrettanto dicasi per l'indicazione delle Linee Guida ANAC riguardanti l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente alla n. 2 e non n. 10.

Infine, pur provenendo i finanziamenti da fonti ministeriali (politiche agricole) a carico del fondo comunitario FEASR, si suggerisce l'opportunità di avvalersi per l'espletamento della gara degli **uffici UREGA** come previsto dall'art. 9 comma 6 L.R. Sicilia n. 12/2011, considerata l'esperienza e la competenza in materia.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler valutare al meglio le suesposte considerazioni al fine di rettificare la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

CHIARIMENTO N. 3 BIS:

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla nostra nota protocollo numero XX del XX/XX u.s. per la quale ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro, ad integrazione della stessa rileviamo quanto segue.

Da ricerca effettuata non sembra che il bando sia stato pubblicato nel "Portale unico per la pubblicità delle gare" attivato dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti da settembre scorso, né tantomeno nella piattaforma digitale ANAC.

In merito, si rammenta che ai sensi dell'articolo 73 comma 5 d. lgs. n. 50/2016 gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale i bandi di gara presso l'ANAC.

Si chiede pertanto di volerci comunicare la data di pubblicazione come sopra meglio precisato.

RISPOSTA CHIARIMENTI 3 – 3 bis

In riferimento alla nota di codesta Ditta XXXX, acquisita al prot. consortile al n. XXXX del XX/XX/XXXX e alla nota di codesta XXX acquisita al prot. consortile al n. XXXX del XX/XX/XXXX si comunica quanto segue.

Il differimento dei termini della gara richiesto, pubblicizzata con sufficiente anticipo sulla Gazzetta europea sin dal 4/11/2019 e contestualmente sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma telematica da circa 42 gg rispetto alla di presentazione delle offerte economiche, non è concedibile essendo perentori e ristretti i termini di scadenza dettati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, in riferimento ai diversi adempimenti da espletare al fine di pervenire all'affidamento dell'appalto, pena il ritiro del finanziamento concesso.

Per quanto riguarda la modalità di espletamento della gara, affidata direttamente a questo Consorzio, oltre ad evidenziare che l'Amministrazione consortile è in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs 50/2016., si precisa che tale scelta è scaturita dalle richieste di chiarimenti per le vie brevi, inoltrate direttamente ai funzionari del Ministero. Tale progetto, in particolare, riveste un interesse di carattere nazionale, trattandosi di intervento irriguo di notevole importanza. Inoltre, il parere prot. 12789/157.04.11 del 30.07.2004, reso all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, art. 14 lett. g) dello statuto, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Regione la materia di lavori pubblici fatta eccezione, quindi, per le "grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale". In particolare, l'art.1 del Decreto di concessione del finanziamento, in maniera perentoria, recita che il Consorzio di Bonifica 9 Catania, in qualità di stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, dovrà provvedere all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori. Per quanto riguarda l'aspetto dell'anticipazione, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (D.lgs n. 50/2016 art. 35, comma 18), nel disciplinare, in maniera semplificativa, sono state elencate le giustificazioni all'accezione "effettivo inizio dei lavori e/o prestazioni" intese come:

- *la dimostrazione documentale di avere proceduto a formale ordinativo della tubazione in ghisa Dn 1000 previo collaudo ed accettazione del materiale certificato dalla D.L.;*
- *l'avvenuto approntamento, nei siti dei lavori, delle opere e delle forniture previste nel piano di sicurezza e coordinamento,*

compresi gli impianti di messa a terra, il tutto come esattamente elencate nella “stima dei costi della sicurezza” del predetto piano e realizzato nel pieno rispetto del cronoprogramma allegato al contratto;

Appare chiaro che tali giustificazioni, inserite a titolo esemplificativo, saranno meglio verificate e/o definite nella fase di stipula del contratto d'appalto contestuale alla stipula della garanzia fideiussoria.

Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra descritto, risulta utile richiamare la Sentenza n. 42/2016 della prima sezione del Tar Molise depositata il 29 gennaio 2016 circa *la sussistenza dell'effettivo inizio dei lavori*.

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, l'effettivo inizio dei lavori si può ritenere sussistente quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva volontà del titolare di realizzare l'intervento assentito, tenuto conto della sua consistenza e, quindi, alla stregua di una valutazione in concreto. Pertanto, non è sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e dei materiali di costruzione, in mancanza di altri indizi idonei a comprovare il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione.

Infine, relativamente alla pubblicità del bando di gara, si comunica anche l'ulteriore pubblicazione sulla GURI, in data 15/11/2019 e consecutivamente, in data 19/11/2019, unitamente ai documenti di gara, sul portale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il perfezionamento del C.I.G. sul portale ANAC.

Con l'auspicio di aver chiarito in maniera esaustiva le perplessità poste a questo Consorzio, si resta a disposizione per eventuali ulteriori riscontri.

CHIARIMENTO N. 4 : ERRATI ELABORATI DI GARA

da Fornitore alle 25/11/2019 09:36

Buongiorno, si evidenzia quanto segue in riferimenti agli elaborati di gara inseriti nel portale telematico:

- il particolare 7.19 che dovrebbe essere un attraversamento del canale Benante è, invece, la Platea e sella appoggio tubo DN 1000;
- il particolare 7.20 che dovrebbe essere una derivazione è, invece, il cronoprogramma;
- manca il particolare 7.21 che è la sezione finale dell'intervento, risulta essere erroneamente quello dei pezzi speciali in ghisa.

RISPOSTA CHIARIMENTO 4

In riferimento alla nota di codesta Ditta XXXX, acquisita al prot. consortile al n. XXXX del XX/XX/XXXX si comunica quanto segue.

Si conferma, così come correttamente rappresentato negli elaborati di gara, la Tav. 7.19 riguarda il particolare della platea e sella d'appoggio tubo DN 1000, la Tav. 7.20 riguarda il Cronoprogramma e la Tav. 7.21 i pezzi speciali in Ghisa.

CHIARIMENTO N. 5 : RICHIESTA ACCESSO ED ESTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO COMPLETO DEI PARERI DI COMPETENZA DEI VARI ENTI INTERESSATI.

da Fornitore alle 26/11/2019 11:25

Con riferimento al Bando di gara relativo al “ PROGETTO PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE UBICATA TRA C.DA SIGONA NEL COMUNE DI LENTINI (SR) E C.DA GROTTA SAN GIORGIO NEL COMUNE DI CATANIA - 1° STRALCIO FUNZIONALE”

Si richiede accesso ed estrazione della documentazione di approvazione del succitato progetto completo dei pareri di competenza dei vari Enti interessati.

In particolare si richiede accesso e estrazione di:

- validazione del progetto, giusto verbale del 17 luglio 2017 dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Vito D'Angelo, completo dei pareri acquisiti;
- approvazione del progetto esecutivo oggetto del bando di gara di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 90 del 19 luglio 2017;
- Prescrizioni del Provveditorato OO.PP. Sicilia-Calabria e dell'Organismo verificatore;
- appendici nn. 1 e 2 al verbale di validazione del 27 maggio 2019 con cui il RUP ha attestato adempimento alle prescrizioni di cui al punto precedente;
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 04/06/2019 è stato di approvazione del nuovo quadro economico del Progetto;
- Determina a contrarre del Direttore Generale n. 305 del 03/10/2019;
- Ogni altro parere o verbale attinente l'approvazione del progetto.

RISPOSTA CHIARIMENTO 5

In riferimento alla Vs richiesta si comunica che a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'accesso agli atti nelle procedure di gara è differito fino all'aggiudicazione dell'appalto.

Ciò posto si precisa che ogni determinazione dell'ente così come prevista dalla normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., è reperibile e liberamente scaricabile dalla sezione “Amministrazione Trasparente” - subsezione - “Provvedimenti” del sito internet istituzionale.

Inoltre, si rappresenta che, detti documenti richiesti, non costituiscono elementi essenziali per qualsiasi formulazione di offerta per la partecipazione alle procedure di gara.

CHIARIMENTO N. 6 : MODELLO OFFERTA ECONOMICA ED ULTERIORI MODELLI

da Fornitore alle 27/11/2019 11:07

Si chiede con la presente di mettere a disposizione il modello per l'offerta economica citato al p.to 12.a) del disciplinare di gara ed eventuali ulteriori modelli per la predisposizione della documentazione amministrativa.

RISPOSTA CHIARIMENTO 6

In riferimento alla Vs richiesta si comunica che il modello per l'offerta economica citato al p.to 12.a) del disciplinare di gara è disponibile in formato editabile sul sito istituzionale dell'ente al seguente link:

<https://www.consorziobonifica9ct.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/bandi-di-gara-2019>

nell'apposita sezione della procedura di gara in oggetto alla voce "file editabili".

CHIARIMENTO n. 7

In riferimento alla nota di codesta Ditta XXXX, acquisita al prot. consortile al n. XXXX del XX/XX/XXXX con la quale, in merito al rivestimento esterno in polietilene per le tubazioni in ghisa sferoidale, per terreni aventi resistività pari o inferiore a 750 Ohm x cm, si chiede se è possibile utilizzare altri rivestimenti equivalenti richiamati nel paragrafo D.2.3 del Disciplinare delle tubazioni in Ghisa Sferoidale, si comunica quanto segue.

RISPOSTA CHIARIMENTO 7

In merito alla superiore richiesta, si rappresenta che non vi è alcuna preclusione per la scelta di altra tipologia di rivestimento, purché la scelta del materiale, non solo garantisca la protezione contro la corrosione, ma che sia resistente nei confronti delle aggressioni meccaniche, termiche, chimiche e quant'altro si dovesse verificare durante il trasporto, stoccaggio e posa in opera della tubazione. Ed inoltre, laddove dovessero fortuitamente accadere tali problematiche, la riparazione del rivestimento scelto dovrà essere di facile ed affidabile soluzione.

CHIARIMENTI n. 8

In riferimento alla nota di codesta Ditta XXXX, acquisita al prot. consortile al n. XXXX del XX/XX/XXXX con la quale si chiede riscontro alle seguenti FAQ, si comunica quanto segue.

FAQ1

Richiesta:

Il sub criterio 1.2 riporta: "*Organizzazione – Qualifiche – Esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. Mezzi e attrezzature da impiegare*". Si chiede di indicare esplicitamente se il partecipante deve avere, al momento della partecipazione alla gara, in organico le figure professionali e i mezzi d'opera indicati nell'offerta?

RISPOSTA CHIARIMENTO 8 FAQ1

In riferimento al sub criterio 1.2 si precisa che il concorrente dovrà illustrare l'organizzazione delle fasi lavorative indicando il correlato impiego di figure professionali che si impegna ad assumere al momento dell'aggiudicazione della commessa e i mezzi d'opera che si impegna a utilizzare per l'espletamento dei lavori.

FAQ2

Richiesta:

Il sub criterio 3.1 riporta: "utilizzo dei macchinari e mezzi d'opera ad alta efficienza certificata per l'emissione di CO2". Si chiede di indicare esplicitamente se il partecipante deve possedere, al momento della partecipazione alla gara, i mezzi e le attrezzature indicate nell'offerta?

RISPOSTA CHIARIMENTO 8 FAQ2

In riferimento al sub criterio 3.1 si precisa che il concorrente dovrà dimostrare la disponibilità dei macchinari e dei mezzi d'opera che verranno utilizzati per la realizzazione dei lavori attraverso qualsiasi documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei mezzi al momento della realizzazione delle opere. Quali ad esempio certificati di proprietà, contratti di leasing, contratti di noleggio, lettere di intenti per la messa a disposizione dei mezzi, etc.

CHIARIMENTO N. 9 : RICHIESTA CHIARIMENTO SU SUBAPPALTO

da Fornitore alle 29/11/2019 17:05

La scrivente imprese con la presente richiede il seguente chiarimento:

"In sede di partecipazione alla gara è necessario indicare il nominativo del subappaltatore?

la dimostrazione in capo al subappaltatore dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del Codice e del possesso dell'iscrizione alla White list dovrà avvenire in sede di gara o in caso di aggiudicazione della stessa?"

RISPOSTA CHIARIMENTO 9

In riferimento alla Vs. nota del XX.XX.XXXX si rappresenta che nell'ipotesi in cui la Ditta partecipante dovesse usufruire dell'istituto del subappalto, pur non avendo l'obbligo di indicare la ditta affidataria del subappalto, dovrà indicare i lavori o le opere che intende subappaltare in relazione alle categorie di lavoro. Inoltre, sarà onere della ditta partecipante alla gara dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo all'eventuale subappaltatore il quale, comunque, dovrà possedere l'iscrizione o la richiesta di iscrizione alla white list della Prefettura in data antecedente alla scadenza della presentazione delle offerte dei lavori in oggetto.

CHIARIMENTO N. 10 : RICHIESTA DI CHIARIMENTO - CIG 801844996F

da **Fornitore** alle **02/12/2019 16:22**

Spett.le Consorzio di Bonifica 9 Catania

Alla c.a del RUP Dott. Ing. Vito Maurizio D'Angelo

Si chiede se è possibile pubblicare le tavole di progetto in versione dwg, grazie.

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 10

In riferimento alla nota di codesta Ditta, con la quale si chiede di pubblicare le tavole di progetto in formato dwg, si comunica che quanto richiesto è disponibile attingendo dal sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

<https://www.consorziobonifica9ct.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/bandi-di-gara-2019>

CHIARIMENTO N. 13 : QUESITO PER SUB-CRITERIO 2.1

da **Fornitore** alle **04/12/2019 20:42**

Con riferimento ai criteri per la produzione dell'offerta tecnica, di cui al disciplinare, ed in particolare al sub-criterio 2.1, si chiede di voler fornire chiarimenti in merito ai "limiti ed obiettivi" dello stesso sub-criterio.

In esso si chiede di individuare "soluzioni tecniche volte all'incremento delle portate in gioco anche incrementando le utenze esistenti e non servite" con un "dettaglio tecnico-amministrativo che consenta l'immediata cantierabilità".

Appare alla scrivente che per incrementare le portate e/o le utenze servite occorra riferirsi a Comizi o Unità Irrigue non ricomprese nello stralcio funzionale de quo e che pertanto detti incrementi possano rischiare di essere valutati quali "estendimenti" con la conseguente possibilità di censura in sede di giudizio dell'offerta.

Quanto sopra anche nell'assunto che non sia intendimento di Codesta Amministrazione modificare il Piano di Riordino Irriguo intervenendo sulle dotazioni idriche comiziali e/o sugli orari di funzionamento dei sistemi di adduzione e di distribuzione.

Inoltre, per garantire la richiesta immediata cantierabilità, parrebbe che la miglioria debba essere intesa come mera anticipazione economica di opere già ricomprese in una progettazione esecutiva già approvata: ove così non fosse è di tutta evidenza che le opere proposte sarebbero prive delle necessarie approvazioni.

Per tutto quanto sopra, si chiede di voler fornire indicazioni sui criteri informativi per la formulazione della richiesta miglioria, al fine di evitare di incorrere nella censura per estendimenti o per difetto di autorizzazioni.

RISPOSTA CHIARIMENTO n. 13

In riferimento alla nota di codesta Ditta XXXX, acquisita al prot. consortile al n. XXXX del XX/XX/XXXX con la quale, si chiedono chiarimenti in merito al sub-criterio 2.1, si comunica che quanto rappresentato e descritto nella tabella di che trattasi è molto chiara e pertanto non si presta ad interpretazione.

I dubbi e le considerazioni, pur nelle grandi linee condivisibili, che ha manifestato codesta società, riguardano essenzialmente argomentazioni tecniche di eventuali soluzioni tecniche migliorative che saranno oggetto di valutazione da parte della "Commissione Tecnica Giudicatrice" e non di questa Stazione Appaltante.

CHIARIMENTO N. 14 : QUESITO IN MERITO AL REQUISITO DI CANTIERABILITA'

da **Fornitore** alle **04/12/2019 20:43**

Con riferimento ai criteri per la produzione dell'offerta tecnica, di cui al disciplinare, si chiede di voler fornire chiarimenti in merito ai limiti delle migliorie proponibili al fine del mantenimento del requisito di cantierabilità dell'opera.

E' infatti esplicitato nel disciplinare che le modifiche proposte "non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle parti dell'opera" e che non è ammessa "una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara".

Appare evidente, ad esempio, che ove sia consentita, come difatti lo è, la modifica del piano di posa delle condotte sia come ubicazione che per tipologia (cfr. sub-criterio 2.2), che pertanto non è considerata modifica sostanziale, occorrerà rielaborare nuovi calcoli delle strutture in c.a. a corredo della soluzione proposta che dovranno all'atto dell'aggiudicazione essere trasmessi al competente Genio Civile per gli adempimenti del c.d. "deposito dei calcoli" in capo all'esecutore

(attività prevista a prescindere da modifiche in sede di gara) e per l'aggiornamento del parere di approvazione dei calcoli stessi (per la soluzione migliorativa a cura dell'offerente aggiudicatario).

Per tutto quanto sopra, si chiede di voler fornire indicazioni sulla proponibilità o meno di migliorie che, pur non configurandosi come "modifiche sostanziali", richiedano comunque un aggiornamento del parere già reso da parte degli Enti preposti.

RISPOSTA CHIARIMENTO n. 14

In riferimento alla nota di codesta Ditta XXXX, acquisita al prot. consortile al n. XXXX del XX/XX/XXXX con la quale, si chiedono chiarimenti in merito ai limiti delle migliorie di cui al sub-criterio 2.2, si comunica che ogni soluzione richiesta dal medesimo sub-criterio dovrà essere immediatamente cantierabile.

CHIARIMENTO N. 15 : RICHIESTA DI CHIARIMENTI N°1

da Fornitore alle 05/12/2019 11:48 , allegato(1): 20191205114800240_Richiesta chiarimenti.pdf.p7m

Con la presente si richiede una proroga del termine di presentazione delle offerte di almeno due giorni, per avere il tempo di assemblare la documentazione e caricarla a portale, vista la scadenza di Lunedì 16 Dicembre 2019.

RISPOSTA CHIARIMENTO n. 15

In riferimento all'istanza di codesta Ditta, con la quale si richiede la proroga del termine di presentazione delle offerte, si comunica che tale scadenza, essendo perentoria ed espressamente fissata nel disciplinare di gara, non può essere accolta.

CHIARIMENTO N. 16:

In riferimento alla procedura pubblica indicata in oggetto, si inoltrano le seguenti richieste di chiarimenti:

è possibile ricevere da parte della Stazione appaltante la pubblicazione delle tavole di progetto nella versione dwg?

Riferimento "disciplinare telematico pagina 5: partecipando in avvalimento, la cartella .zip della documentazione amministrativa deve essere firmata anche dall'impresa ausiliaria?

Riferimento "disciplinare telematico pagina 6: ricorrendo la situazione che alcuni documenti dell'offerta tecnica devono essere firmati anche dai tecnici abilitati per le specifiche competenze (vedi disciplinare pagina 32), si chiede se la cartella .zip dell'offerta tecnica deve essere firmata anche dai predetti tecnici abilitati? Inoltre, se dovesse ricorrere la necessità di predisporre più di una cartella zippata, avendo superato le dimensioni minime di 100 Mb, anche le altre cartelle zippate, pur non contenendo documenti firmati dai tecnici abilitati, devono essere eventualmente firmate dalle predette figure professionali?

Riferimento "disciplinare 12 produzione offerta economica": partecipando in ATI non costituita, si chiede se nel modello "mod.dichiarazione_offerta_economica" si possono inserire anche i dati anagrafici della mandante oppure non si devono riportare i predetti dati anagrafici della mandante e basta semplicemente che sia firmata sia dalla capogruppo che dalla/mandante/i? Inoltre, si può inserire nel predetto modello "mod.dichiarazione_offerta_economica" l'indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali?

RISPOSTA CHIARIMENTO n. 16

le tavole di progetto in formato dwg, sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

[https://www.consorziobonifica9ct.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/bandi-di-gara-2019.](https://www.consorziobonifica9ct.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/bandi-di-gara-2019)

La sottoscrizione delle richieste di partecipazione deve essere effettuata in maniera analoga alla procedura prevista dalla legge.

È chiaro che l'impresa ausiliaria dovrà firmare le proprie dichiarazioni. Mentre la cartella .zip può essere firmata dall'operatore economico partecipante.

La cartella .zip dell'offerta tecnica deve essere firmata dall'operatore economico partecipante in tutte le forme previste dalla normativa. È chiaro che se la cartella contiene documenti redatti da tecnici abilitati per le specifiche competenze, dovranno essere sottoscritti dai predetti tecnici, così per come perfettamente descritto nel disciplinare di gara, alla pagina 32.

Anche l'offerta economica dovrà seguire la normale procedura di sottoscrizione relativa alla composizione degli operatori economici per la partecipazione.

L'indicazione del costo della manodopera e dei costi degli oneri aziendali sulla sicurezza, possono essere inseriti nel relativo modello previsto.

CHIARIMENTO N. 17

In merito alla clausola 4.7 del Disciplinare di gara, ai fini del riconoscimento all'appaltatore del diritto di anticipazione del 20%, in merito al: "formale ordinativo della tubazione DN 1000...", così come testualmente riportato nella medesima clausola, lo stesso **dovrà essere pari al 15%** dell'intera fornitura del DN 1000.

CHIARIMENTI n. 18

In riferimento alla nota di codesta Ditta XXXX, acquisita al prot. consortile al n. XXXX del XX/XX/XXXX con la quale si chiede riscontro alle seguenti FAQ, si comunica quanto segue.

FAQ1

Richiesta: al punto 11.2 del disciplinare di gara viene richiesto che l'offerta tecnica deve essere comprensiva di "schede tecniche vincolanti sulle proposte dell'offerente". Si chiede di precisare se il termine vincolante è da riferirsi alle caratteristiche della fornitura o anche al produttore e al modello della stessa fornitura.

RISPOSTA CHIARIMENTO 18 - FAQ1

In riferimento al punto 11.2 del disciplinare di gara si precisa che il termine "vincolante" è da riferirsi alle caratteristiche della fornitura e non anche al produttore e al modello della stessa fornitura.

FAQ2

Richiesta: Il sub criterio 3.2 recita: "certificazione sul sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro adottato, in particolare secondo le linee guida UNI INAIL e/o lo standard BS OSHAS 18001". Si chiede se al fine di ottenere l'intero punteggio è sufficiente presentare la certificazione BS OSHAS 18001.

RISPOSTA CHIARIMENTO 18 - FAQ2

In riferimento al sub criterio 3.2, salvo diversa e motivata valutazione della commissione giudicatrice, essendo le prescrizioni della certificazione BS OSHAS 18001 più restrittive di quelle indicate nelle linee guida UNI INAIL, si ritiene sufficiente presentare la certificazione BS OSHAS 18001 per quanto sopra richiesto.

CHIARIMENTO n. 19

In riferimento alla nota di codesta Ditta XXXX, acquisita al prot. consortile al n. XXXX del XX/XX/XXXX con la quale si chiede se tutti i file debbano essere firmati digitalmente esclusivamente dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore o economico o tener conto di quanto dettato dal Disciplinare di Gara a pag. 32, si rappresenta quanto segue.

RISPOSTA CHIARIMENTO n. 19

Il documento ufficiale cui far riferimento, e non può essere altrimenti, è il disciplinare di gara che, appunto alla pag. 32, recita testualmente: "L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nonché dai tecnici abilitati per le specifiche competenze sia per le integrazioni e/o modifiche migliorative, sia per l'aggiornamento del piano di sicurezza e dovrà essere chiusa, anch'essa in busta sigillata".